



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

## ORDINANZA SINDACO

---

Numero 9 del 21-05-2008  
Numero Registro Generale 30

---

**OGGETTO: IGIENE E AMBIENTE**

### IL SINDACO

Premesso che, a seguito delle modifiche intervenute nella normativa di igiene ambientale e di quanto stabilito dalla Regione Lazio Settore Sanità, l'attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione è stata affidata alle competenze del Comune di Capena;

Considerata la possibilità del diffondersi dell'infestazione dalla "zanzara tigre" *Aedes Albopictus* nel Comune di Capena, in quanto la presenza sporadica di detta zanzara è stata rilevata nel Territorio Comunale.

Considerato che occorre provvedere per contenere l'infestazione ad una campagna di prevenzione su tutto il territorio comunale atta alla eradicazione della zanzara tigre "*Aedes Albopictus*", finora avviata solo su aree pubbliche da parte dell'Amministrazione Comunale, da estendersi, necessariamente anche su aree di proprietà privata, al fine di garantire l'efficacia della campagna stessa;

Considerato che la zanzara "*Aedes Albopictus*" ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati alla sua presenza;

Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti o dei fiori, annaffiatori, copertoni abbandonati, fogli, buste di plastica, ecc.;

Considerata, pertanto, la necessità di tutelare l'ambiente e l'igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione;

Ravvisata la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara e pertanto anche su aree private, poiché può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;

- Vista la L.23/12/78 n.833;
- Visto il D.L. 4/12/93 n.496;
- Vista la Circolare Regionale n. 21 del 12/05/80;
- Visto il D.Lgs. 267/00;

**ORDINA**



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

Alla cittadinanza, nel periodo compreso tra il 1 giugno 2008 e il 1° Novembre 2008:

- Di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- Di procedere ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
- **Di svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi, ecc., giornalmente o di lavarli o capovolgerli;**
- **Di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere). Di introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri) filamenti di rame, che per essere efficace va utilizzato in ragione di almeno 10-20 mg per litro d'acqua;**
- Di introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardini pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia, ecc.);
- Di provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili.

## **In particolare ordina:**

Alle aziende agricole e zootecniche e a **chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna;**

Ai Consorzi, gli enti che gestiscono comprensori e ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.

Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua.

Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguardale **raccolte idriche temporanee** (fosse di sterro, vasconi, ecc.).

Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltrechè attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:

- Disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- Eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
- Stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto di acqua, in containers da tenere chiusi, in modo da impedire raccolta di acqua al loro interno;
- Provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.

Inoltre, coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto e i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività.

Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes Albopictus* (15 luglio – 1 ottobre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate.



# COMUNE DI CAPENA

(Provincia di Roma)

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o di siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

L'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;

I Vigili Urbani sono incaricati per il rispetto della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li, **21/05/08**

**IL SINDACO  
BENIGNI RICCARDO**

---